

11 OTT 2018



Rep. 764

CONTRATTO

TRA

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Civile Bari Palese di Bari, P. IVA 03094610726, con sede presso l'Aeroporto Civile Bari Palese, 70057 Bari, di seguito denominata "AdP S.p.A.", in persona del Direttore Generale e Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA, Marco Franchini, giusta procura rep n 140104, racc n. 48913 registrata a Bari il 15/12/2017 al n. 37674, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

NOVABILITY COOPERATIVA SOCIALE A.R.L – IMPRESA SOCIALE – Codice Fiscale 02529820744 - (d'ora innanzi l'Affidataria) - con sede sociale in Torchiariolo (BR) – via Guglielmo Oberdan 12, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giorgio Rosato C.F. RSTGRG81A26B180E

PREMESSO

- che l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con Decreto Ministeriale del 06.03.2003;
- che con D.D.G. n.12/03 la suddetta Convenzione è stata estesa fino all'anno 2043;
- che Aeroporti di Puglia S.p.A. con determina a contrarre del 2/08/2017 prot 12302 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità in partenza, transito ed arrivo presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi;

- che il servizio ha la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di avvio dello stesso, rinnovabile, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura di gara;
- che il valore stimato del servizio, comprensivo dei rinnovi ex art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 è di Euro 6.858.305,73 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 7.450,00 per il primo anno ed € 2.050,00 per gli anni successivi - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72;
- che, ad esito delle verifiche e della relativa istruttoria espletata, affidataria del servizio è risultata Novability Cooperativa Sociale a.r.l – Impresa Sociale - con sede legale in Torchiarolo (BR) - giusta nota di aggiudicazione prot. 5996 del 6 Aprile 2018;
- che con ricorso notificato anche all'aggiudicataria, Cooperativa Novability in data 10 maggio 2018, la Cascina Global Service S.r.l., ha impugnato la nota prot. 6283 del 10 aprile 2018 con la quale AdP ha comunicato l'aggiudicazione definitiva nei confronti della società Novability Coop. Soc. Arl;
- che incardinato il giudizio innanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari, avente nr. di ruolo generale 601/ 2018, alla Camera di Consiglio del 30.05.2018, presente anche l'aggiudicataria, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta unitamente al ricorso notificato, la ricorrente La Cascina Global Srl ha rinunciato alla istanza cautelare de qua, richiedendo, la fissazione a breve dell'udienza di merito;
- che in accoglimento della suddetta richiesta il Presidente della III Sez. del TAR di Bari, ha fissato la pubblica udienza dell'11 luglio 2018 per la trattazione del merito del ricorso;
- con Ordinanza nr. 1097/2018, pubblicata in data 20 luglio 2018, riconosciuta l'effettività tardività del ricorso proposto da La Cascina Global Service Srl in quanto *“le doglianze della società istante attengono alla fase (di ammissione in gara degli operatori economici) non più discutibile una volta decorso il termine di cui al censurato comma 2 bis previsto dalla legge (art. 120 cod. proc. amm.) per proporre le relative censure, il TAR Bari ha sospeso ogni decisione sul giudizio, sollevando innanzi alla Corte*

Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.120 comma 2 *bis*, primo e secondo periodo c.p.a., limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l'impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti, l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione ("l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dai successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale) e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l'aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omissso di impugnare tempestivamente l'ammissione dell'aggiudicataria;

- Aeroporti di Puglia non può procrastinare ulteriormente la stipula del contratto, in considerazione del lasso di tempo occorrente per la decisione della Consulta e delle motivazioni addotte dal Rup in merito alla convenienza tecnico qualitativa dell'offerta dell'aggiudicataria in termini di efficienza ed efficacia del servizio *de quo*;
- L'aggiudicataria ha accettato di stipulare il contratto producendo all'uopo le relative polizze fideiussoria ed assicurativa;
- l'Aggiudicataria ha dichiarato di aver preso integrale e piena visione di tutti i documenti relativi agli atti, condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull'esecuzione del servizio e le condizioni di cui al Capitolato tecnico di accettarli in modo pieno ed esclusivo, che se pur non allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- che è stato allegato al presente contratto il DUVRI redatto in contraddittorio tra le parti;
- che dovendosi ora provvedere alla stipula del relativo contratto che disciplini il suddetto servizio tra la Aeroporti di Puglia S.p.A. e Novability Cooperativa Sociale a.r.l – Impresa Sociale;

Tutto quanto premess

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

PREMESSE

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità in partenza, transito ed arrivo presso l'Aeroporto di Bari e Brindisi, in ottemperanza al Regolamento CE 1107 del 5.7.2006.

Tale servizio è sotteso alla necessità di garantire l'applicazione delle cogenti disposizioni di cui al suddetto Regolamento, alla Circolare ENAC GEN 02, nonché i livelli di qualità di cui all'Annesso ICAO n.9 "Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance" e finalizzato a consentire ai passeggeri con disabilità e con ridotta mobilità (d'ora in poi per brevità PRM) di accedere e spostarsi in maniera agevole nell'Aeroporto.

Il servizio dovrà essere espletato con un numero minimo di operatori giornalieri ed avvicendamento come indicato negli Schemi Organizzativi di massima allegati agli atti di gara (Allegati 1 e 2).

Il servizio dovrà altresì essere erogato secondo le prescrizioni contenute nel CSA e modulato in base alle esigenze operative e secondo le indicazioni di AdP S.p.A.

Il servizio di assistenza sarà erogato sotto il coordinamento di Aeroporti di Puglia, in qualità di gestore aeroportuale, e deve sostanziarsi in un insieme di assistenze e misure atte a consentire ai passeggeri PRM di accedere e spostarsi in Aeroporto.

Si definiscono persone con disabilità o persone con modalità ridotta qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale, locomotoria permanente o temporanea), disabilità o handicap di qualsiasi natura o per ragioni di età, la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona, secondo i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali, dalle leggi comunitarie o nazionali.

Tali attività di assistenza diretta ed accompagnamento devono essere svolte nel pieno rispetto delle procedure operative di Scalo, delle Ordinanze ENAC, nonché delle prescrizioni di cui ai citati Reg. UE 1107/2006 e Circolare ENAC GEN 02 e di ogni altra disposizione in materia.

In particolare, il personale addetto all'assistenza PRM dovrà possedere i requisiti di cui al predetto Regolamento, oltre che i requisiti previsti dalle disposizioni ENAC in materia aeroportuale.

I servizi di accompagnamento sono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- comunicare l'arrivo dei passeggeri PRM all'aeroporto e la richiesta di assistenza all'interno ed all'esterno dell'Aerostazione;
- spostarsi al banco di accettazione;
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e del bagaglio sia da stiva che a mano;
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli di sicurezza e doganali;
- imbarcarsi sull'aeromobile e procedere al posto assegnato mediante sedia a rotelle o assistenza specifica necessaria;
- ritirare i bagagli presso la sala arrivi, completando eventuali controlli per l'immigrazione e doganali;
- spostarsi da e verso la Sala Amica;
- procedere dalla sala ritiro bagagli al punto designato;
- recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;
- su richiesta del passeggero disabile o con ridotta mobilità, poter essere assistito in aeroporto dal proprio accompagnatore;
- poter accedere alle informazioni sui voli;
- imbarcare il PRM sull'aeromobile mediante sedie a rotelle (fino alle scale) o altra assistenza specifica necessaria;
- imbarcare il passeggero sull'aeromobile mediante elevatori rispettando tutte le procedure relative alla sicurezza e al trasporto di persone sul mezzo elevatore;
- procedere all'accompagnamento del passeggero a ridotta mobilità dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
- provvedere alla guida di mezzi messi a disposizione da AdP a titolo di comodato d'uso gratuito per il trasporto a bordo del passeggero (Ambulift).

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio prevede la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di avvio dello stesso, rinnovabile, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura di gara.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PAGAMENTI – REPORTISTICA

Il corrispettivo del servizio è determinato, giusta ribasso offerto sul costo orario di ciascun dipendente in Euro **19,37/ora**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per le ore di servizio effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante dell' Affidataria.

Il corrispettivo contrattuale, dedotte le eventuali penalità, verrà liquidato a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico/amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC ai sensi del D.L. 25/09/2002 n 210 convertito in legge n. 266/2002 e s.m.i. che verrà effettuato d'ufficio entro 30 giorni.

Effettuata la verifica, la liquidazione della fattura verrà eseguita entro i successivi 60 giorni.

Il certificato di regolare esecuzione, a cura dell' Affidataria, dovrà essere allegato alla fattura per il pagamento all'atto dell'invio di quest'ultima.

Su ogni documento contabile dovrà essere riportato il seguente CIG: 717007443E.

referito alla procedura di gara e dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

Il corrispettivo del servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Nel caso di ritardato pagamento AdP avrà l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando l'obbligo da parte della aggiudicataria di contestare per iscritto ad AdP il ritardo nel pagamento.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l'interruzione del servizio.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE – VARIAZIONI, ESTENSIONI E/O RIDUZIONI DEL SERVIZIO

Nell'espletamento del servizio l' Affidataria si obbliga ad usare la diligenza e le cure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dello stesso.

Il servizio dovrà essere espletato in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni *normo* regolamentari in materia e secondo quanto riportato nel CSA e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall' Affidataria.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni e tempistiche impartite da AdP S.p.A. nonché secondo le modalità riportate nelle procedure di Scalo.

Il servizio sarà modulato in base alle esigenze operative ed alle richieste di assistenza PRM in partenza ed in arrivo presso l'Aeroporto di Bari e Brindisi.

Il concorrente si impegna ad incrementare il numero di operatori e/o le ore (minimo 2 ore) necessarie alle esigenze operative di AdP, con un preavviso di n.8 ore. Inoltre l' Affidataria, su richiesta di AdP , dovrà accettare eventuali spostamenti di fasce orarie previste dalla turnazione stagionale, anche su base giornaliera, con un preavviso previsto in 8 ore.

In particolare la prosecuzione del servizio potrà essere richiesta da Aeroporti di Puglia fino all'esaurirsi della necessità operativa, mentre per la chiamata di integrazione di

organico sarà garantito un servizio minimo di 2,ore.

Le modalità di prestazione del servizio e le attrezzature da utilizzare potranno comunque subire variazioni in base a modifiche normative, regolamentari o semplicemente dispositive della stazione appaltante che l' Affidataria si impegna comunque a soddisfare anche in termini di ottenimento di certificazione a proprie spese nell'uso delle stesse da parte del proprio personale.

Il servizio dovrà essere comunque garantito in tutti i giorni dell'anno, comprese le festività, quando richiesto dalla stazione appaltante e comunque nelle ore in cui siano previste attività di volo adibite al trasporto passeggeri o merci in partenza o in transito presso l'Aeroporto di Bari e di Brindisi.

L'Affidataria si impegna ad eseguire le assistenze richieste consapevole che eventuali disservizi causati dall'inosservanza delle disposizioni potranno dar luogo alla risoluzione del presente contratto nonché al risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi e/o ad AdP (quali ad esempio il pagamento di eventuali penali addebitate dai Vettori ad AdP come conseguenza del disservizio imputabile all' Affidataria).

L' Affidataria si impegna altresì ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per la committente, e quindi ricomprese nell'offerta, tutte le migliorie al servizio analiticamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che, espressamente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Gabriele Osservanti.

Art. 5 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIA

Requisiti e comportamento del personale

- a) Il personale deve parlare e scrivere la lingua italiana e avere la conoscenza almeno della lingua inglese.
- b) Il personale deve essere in possesso di certificazione del corso PRM e del Safety ramp e adeguatamente formato in base ai programmi di formazione definiti nella Circolare ENAC GEN n. 2 del 08.08.2008;
- c) in considerazione del servizio offerto agli utenti aeroportuali presso lo scalo di Bari

con il Progetto "Autismo in aeroporto", l' Affidataria dovrà dotarsi di almeno una risorsa con comprovata esperienza in Disturbi dello spettro autistico (ASD);

d) gli operatori del coordinamento devono avere conoscenza dei programmi Excel e Word ed essere in grado di leggere la messaggistica SITA;

f) il personale deve essere in regola con quanto previsto dalle leggi nonché dalle ordinanze delle autorità competenti. In relazione a motivi di sicurezza, il personale deve essere munito dell'apposito cartellino di riconoscimento per l'accesso agli spazi aeroportuali rilasciato da ADP, con oneri economici a carico dell' Affidataria, a seguito di visto delle Autorità di controllo;

g) l' Affidataria è tenuta ad allontanare tutte quelle persone che, a giudizio della Committente, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la trasgressione delle disposizioni vigenti;

h) il personale addetto alla guida dei mezzi concessi in regime di comodato d'uso gratuito da AdP (AMBULIFT) per il trasporto del passeggero dovrà essere in possesso della patente di guida aeroportuale con oneri a carico dell' Affidataria stessa.

Il personale preposto ai servizi di accompagnamento ai PRM, in ottemperanza alle prescrizioni normo regolamentari in materia, dovrà essere adeguatamente formato, in modo tale da garantire adeguati livelli e standard qualitativi. L' Affidataria si impegna altresì ad assicurare che il personale addetto ai servizi di assistenza ai PRM durante la permanenza nei locali dell'Aeroporto, mantenga un contegno irreprensibile nei confronti dei passeggeri assistiti e del personale aeroportuale e si attenga, scrupolosamente, alle disposizioni che verranno impartite da AdP S.p.A..

AdP S.p.A. predisporrà regolari e periodiche attività di monitoraggio dei servizi erogati per verificare che gli standard di qualità siano rispettati.

AdP si riserva, nel caso di gravi o reiterati inadempimenti, di chiedere l'allontanamento del personale che si sia reso inadempiente agli obblighi del presente contratto o che abbia dimostrato scarse qualità tecniche, morali e disciplinari.

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale

svolgimento delle attività effettuate da AdP S.p.A..

L' Affidataria dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutto il personale, di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.

In particolare, l' Affidataria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- abbia sempre con se un documento di identità personale;
- riconsegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle strutture servite, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile del Servizio.
- segnali subito agli organi competenti della AdP S.p.A. ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- si adegui tassativamente al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L' Affidataria è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti delle inosservanze al presente contratto; è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti di AdP S.p.A., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Inoltre, il personale dell' Affidataria, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile nome, cognome e fotografia.

Tutto il personale dell' Affidataria che opera all'interno delle strutture AdP S.p.A. dovrà essere in possesso del libretto sanitario individuale, ove siano riportati i controlli sanitari obbligatori.

L' Affidataria ed il personale dalla stessa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate da AdP S.p.A., nonché alle precise direttive e procedure inerenti le modalità di svolgimento del Servizio PRM rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per gli addetti al servizio

PRM.

L' Affidataria provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente AdP S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento alla parte retributiva e/o normativa del rapporto.

L'Affidataria si obbliga, altresì, ad assolvere a tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme di natura previdenziale, assicurativa e similari.

L' Affidataria si impegna a far pervenire ad AdP S.p.A., alla firma del contratto, documentazione sui requisiti di idoneità tecnico professionale del personale addetto al servizio e il nominativo del responsabile.

Saranno a carico dell' Affidataria tutte le spese di gestione del personale addetto al servizio, ed in generale tutte le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso, ivi comprese quelle relative alla formazione dei propri addetti in adempimento ad eventuali richieste da parte di ENAC o altre Autorità Aeroportuali.

Divise e dispositivi di protezione individuali

- a) L' Affidataria dovrà fornire a tutto il personale gli indumenti da lavoro che, dovranno essere approvati dalla Committente al fine di accertarne la rispondenza agli standard adottati in aeroporto. L' uniforme dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia;
- b) L' Affidataria è tenuta a fornire ed a fare indossare al proprio personale i dispositivi di protezione individuali antinfortunistici, previsti dalla normativa vigente, in particolare le scarpe antinfortunistiche dovranno avere i relativi rinforzi in materiale composito.

Art. 6 - COMODATO D'USO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

AdP S.p.A. prima dell'inizio del servizio consegnerà all' Affidataria in comodato d'uso, affinché quest'ultimo li utilizzi per l'esecuzione del servizio stesso, la seguente dotazione minima di mezzi ed attrezzature:

- n. 8 Ambulift (nr. 4 Aeroporto Bari , nr. 4 Aeroporto Brindisi);
- n. 33 (Bari) 29(Brindisi) sedie a rotelle.

Le suddette attrezzature saranno compatibili con il parco operativo di aeromobili che

operano negli Aeroporti di Bari e Brindisi e con le infrastrutture dei rispettivi Terminal.

E' fatto obbligo all' Affidataria di farsi carico delle necessarie attività di manutenzione ordinaria delle predette attrezzature, senza nessun aggravio di spese per la committente, provvedendo ad adottare le misure operative necessarie al fine di evitare qualsiasi tipo di interruzione del servizio.

Sarà esclusiva responsabilità dell' Affidataria provvedere ad interventi periodici di pulizia dei mezzi e delle attrezzature oggetto del comodato d'uso gratuito, al fine che gli stessi si presentino costantemente in condizioni adeguate di decoro per l'utenza, nonché provvedere al carburante, lubrificante e a quant'altro necessario per l'uso.

Restano a carico della committente AdP S.p.A. gli interventi di manutenzione straordinaria e la fornitura dei pezzi di ricambio dei suddetti mezzi ed attrezzature.

L' Affidataria sarà esclusiva responsabile dei danni provocati ai mezzi ed alle attrezzature messe a disposizione dalla committente.

Alla cessazione del contratto, i mezzi e le attrezzature, oggetto di comodato d'uso gratuito, dovranno essere restituiti ad AdP S.p.A. nelle stesse condizioni di cui al verbale di consegna.

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, senza preavviso alcuno, le modalità di utilizzo, nonché le condizioni di funzionamento dei mezzi e attrezzature.

A carico dell' Affidataria – comodatario cedono tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'utilizzo e la custodia dei mezzi e delle attrezzature di cui innanzi, con espressa manleva nei confronti della committente AdP S.p.A.

Eventuali aggravii di spesa a carico della committente AdP s.p.A, che dovessero derivare da fatti e circostanze riconducibili a responsabilità civili e/o penali dell' Affidataria connesse all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di cui sopra, saranno direttamente addebitati all' Affidataria medesima la quale non potrà opporre eccezioni o pretese di qualsiasi genere.

E' fatto salvo il diritto di AdP S.p.A. al risarcimento del maggior danno.

Inoltre è fatto espresso divieto all' Affidataria di utilizzare mezzi ed attrezzature oggetto

Handwritten signature

di comodato per finalità diverse da quelle del presente appalto nonché in spazi ed aree non interessate dal servizio.

In caso di violazione, AdP S.p.A. si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L' Affidataria in ogni caso potrà provvedere, a propria cura e spese, a munirsi di qualsivoglia ulteriore copertura assicurativa.

Art. 7 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO AEROPORTUALE

In caso di sospensione anche temporanea dell'operatività aeroportuale, potrà essere sospesa ogni prestazione del personale dell' Affidataria che non potrà pretendere alcun risarcimento o integrazione per i servizi non svolti.

Art. 8 - SICUREZZA

Entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto, l' Affidataria dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dal T.U. D.lgs.81/2008 e s.m.i. e presentarlo al Responsabile del Procedimento. L' Affidataria, come già richiamato, si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere sotto la propria responsabilità a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio alla normativa vigente, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

AdP S.p.A. provvederà, di concerto con l'Appaltatrice, al controllo sull'attivazione delle misure di Prevenzione e Protezione incidenti sulle fasi lavorative, oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di Prevenzione e Protezione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse società e/o imprese coinvolte nell'esecuzione delle operazioni.

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, deve intendersi,

senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell' Affidataria.

L' Affidataria, contestualmente alla firma del presente atto ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO a delega Italiana Assicurazioni nr. 2018/07/6145348 contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, con massimale di € 5.000.000,00 con validità non inferiore alla durata dell'appalto; in tale polizza è espressamente indicata la copertura assicurativa nei limiti del massimale convenuto, per eventuali danni a cose (compresi gli aeromobili) e a persone, nonché anche ai mezzi ed alle attrezzature affidati da AdP S.p.A. in regime di comodato d'uso gratuito all' Affidataria stessa.

Nella suddetta polizza inoltre, la Società Aeroporti di Puglia è riconosciuta quale "Assicurata Congiunta" e considerati "Terzi" anche i suoi dipendenti e consulenti.

L' Affidataria ha prodotto altresì polizza assicurativa per gli infortuni del personale.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l' Affidataria ha prodotto cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo lo Schema Tipo 1.2 - Polizza n. 2018/13/6410869 - Italiana Assicurazioni – Agenzia di Campi Salentina (LE). Aeroporti di Puglia ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Tale fideiussione evidenzia:

che l'ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell'Appaltante, il versamento della somma dovuta, entro

15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;

che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

L' Affidataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di AdP S.p.A. per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all' Affidataria di mantenere AdP S.p.A. sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Durante l'esecuzione del contratto, l' Affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato del proprio personale e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.

L' Affidataria è tenuta comunque, a risarcire la AdP S.p.A. dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite da AdP S.p.A..

Art. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

AdP S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare nel corso dell'espletamento del servizio, controlli di qualità e di quantità del servizio al fine di accertare la corrispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal contratto e dalle vigenti norme di legge.

A tal fine, AdP S.p.A. effettuerà con proprio personale a ciò delegato e in contraddittorio con l'incaricato dell' Affidataria tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente contratto.

Nel caso si riscontrino delle carenze non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente contratto ed al C.S.A., sarà cura dell' Affidataria porre in essere tutti gli interventi necessari al ripristino della situazione di normalità.

Nel caso in cui AdP S.p.A., nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, riveli la sussistenza di irregolarità o inadempimenti agli obblighi di cui al presente contratto ed al

C.S.A., provvederà a trasmettere comunicazione scritta di contestazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, recante la descrizione delle circostanze rilevate. In tali casi, l' Affidataria avrà l'onere di formulare entro 10 giorni, sempre in forma scritta, le opportune contro deduzioni; queste ultime, una volta esaminate dal Responsabile del Servizio potranno essere accettate oppure trasmesse all'ufficio competente con la richiesta di applicazione delle penalità previste.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivi e ancora constatabile, verificatisi durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13 - PENALITÀ

AdP S.p.A. si riserva la facoltà, nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente contratto, di comminare all' Affidataria penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Per ogni inadempienza riscontrata e contestata, ai suoi obblighi contrattuali, l' Affidataria sarà sottoposta ad una penale commisurata all'entità del danno ed in ogni caso non superiore al 5% dell'importo fatturato nel periodo corrispondente.

Le penali saranno applicate con semplice comunicazione e senza formalità particolari. In caso di arbitraria sospensione, anche parziale del servizio di accompagnamento ai PRM, AdP S.p.A. applicherà le penali di cui sopra, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno.

Con la sottoscrizione del contratto l' Affidataria autorizza la stazione appaltante alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con altre somme a qualunque titolo dovute all' Affidataria.

Art. 14 - RISOLUZIONE

Salvo i casi di forza maggiore, AdP S.p.A. avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere di diritto il presente contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'Affidataria, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali di AdP S.p.A., a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010;
- sospensione del servizio per fatto imputabile all'Affidataria;
- recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio,
- fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Affidataria, scioglimento dell'Associazione;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Inoltre, AdP S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'Affidataria, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l'Affidataria, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione a sanare le inadempienze contrattuali.

Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'Affidataria, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che AdP S.p.A. dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all' Affidataria di cedere in tutto o in parte, con qualsiasi forma, il servizio oggetto del presente contratto, pena la risoluzione immediata del contratto e con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni arrecati ad AdP S.p.A., salvo espressa autorizzazione di AdP S.p.A.

Art. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il servizio è regolato dalle seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento CE 1107 del 5.7.2006; Circolare ENAC GEN 02 - Annesso ICAO n.9
"Facilitation of the transport of passengers requiring special assistance"
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 17 - CODICE ETICO -ANTICORRUZIONE

L' Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell' Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

L' Affidataria dichiara che all'atto della stipula del presente contratto non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013).

L' Affidataria si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi amministrativi e/o tecnici.

Art. 18 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI

DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l' Affidataria (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC");
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria

si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell' Affidataria anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FINALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell' Affidataria.

Sono altresì a carico dell' Affidataria le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto di gara sui giornali e sulla GURI.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è IVA non imponibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 .

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 12 GDPR 2016/679)

Agli effetti del presente atto si informa che i dati personali saranno trattati, per le finalità sotto indicate e a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), si forniscono le informazioni che seguono:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari) .

2. Responsabile per la protezione dei dati personali

La mail di contatto del nostro responsabile per la protezione dei dati personali è
dpo@aeroportidipuglia.it;

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso della presente determina e/o contratto e saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR. Il rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di esaminare l'offerta e/o di dare esecuzione al contratto.

4. Destinatari e categorie di dati trattati.

I dati personali forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

5. Trasferimento all'estero

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato. Nel caso di specie 10 anni dalla scadenza del contratto.

7. Diritti dell'interessato.

Il Regolamento le riconosce diritti che può esercitare nei confronti di e contro ciascun titolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo
<http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

Art. 22 - CLAUSOLA PANTOUFLAGE

Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l' Affidataria dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs

165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Adp che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Adp nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con Adp.

Art. 23 - DOMICILIO FISCALE

Ai fini del presente contratto l' Affidataria elegge domicilio fiscale in Torchiarolo (BR) – Via Guglielmo Oberdan 12.

Quanto sopra stabilito, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Bari li 19/09/2018

L' Affidataria
INNOVABILITY
coop. soc. a r.l. Impresa sociale
Part. IVA/C.F. 02529820744
REA BR - 152906
Albo soc coop C123307

Aeroporti di Puglia S.p.A.
AEROPORTI di PUGLIA S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Franchini)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l' Affidataria dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto: art. 1 (Oggetto del servizio), art. 2 (durata del contratto); art. 3 (corrispettivo del servizio - pagamenti – reportistica); art. 4 (modalità di esecuzione, variazioni, estensioni e/o riduzioni del servizio); art. 5 (personale dell' Affidataria); art. 6 (comodato d'uso di mezzi ed attrezzature); art. 7 (sospensione temporanea del servizio aeroportuale); art. 8(sicurezza); art. 9 (- copertura assicurativa); art. 10 (cauzione definitiva); art. 11(responsabilità); art. 12 (vigilanza e controlli); art. 13(penalità); art. 14 – (risoluzione); art. 15(divieto di cessione del contratto); art. 16(osservanza di leggi e regolamenti); art. 17 (Codice Etico, anticorruzione); art. 18 (Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del protocollo di legalità 10 maggio 2010 e risoluzione di diritto del contratto); art. 19 (Foro competente); art. 20 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale); art. 21 (Trattamento dei dati personali - art. 12 GDPR 2016/679); art. 22 – (Clausola Pantouflage).

de
L' Affidataria
INNOVABILITY
coop. soc. a r.l. Impresa sociale
Part. IVA/C.F. 02529820744
REA BR - 152906
Albo soc coop C123307